

	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo di Pianoro Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO) TEL. 051/777057 - FAX 051/6510600 e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web: www.icpianoro.edu.it C.F. 91201220372 BOIC83000E</p>	
---	--	---

Circolare n.49

Pianoro, 11 ottobre 2024

A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale A.T.A.
Alla D.S.G.A.
dell'I.C. Pianoro
LORO SEDI

All'Albo online
Al Sito Web

OGGETTO: **Disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli e Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/2025.**

Al fine di evitare l'intrusione di estranei nei locali scolastici e di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 28 della Costituzione;

VISTO gli artt. 2017 e 2048 C.C. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione;

IN OTTEMPERANZA agli articoli 18 e 36 del D. Lgs. 81/2008, ai sensi del quale il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo ed ausiliario, studenti) relativamente alle norme di comportamento per stare bene a scuola con sicurezza.

EMANA

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula; disposizioni comuni durante i cambi di turno tra i docenti, durante il servizio di refezione scolastica, durante gli spostamenti e le attività di laboratorio /Educazione Fisica/Scienze Motorie Sportive, durante il tragitto

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI

aula/uscita dall'edificio al termine delle attività, durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

- 1. ORGANI E SOGGETTI TENUTI ALLA REGOLAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**
- 2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI**
- 3. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'**
- 4. VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA**
- 5. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**
- 6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"**
- 7. VIGILANZA SULL'USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI**
- 8. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**
- 9. VIGILANZA DURANTE L'USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI**
- 10. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DI PRE E POST ORARIO**
- 11. VIGILANZA DURANTE DURANTE LO SPOSTAMENTO ALUNNI**
- 12. VIGILANZA DURANTE LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE USCITE DIDATTICHE**
- 13. CONCLUSIONI**

1. ORGANI E SOGGETTI TENUTI ALLA REGOLAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- Dirigente scolastico al quale spetta la predisposizione di misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs 165/2001), garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.
- Docenti (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) ai quali spetta in via preminente l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.
- Collaboratori Scolastici (personale ATA), il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "... compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ..." (Tabella A CCNL 2006/2009), pertanto il personale ATA è obbligato alla vigilanza e "...assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di

accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente" (art. 44, comma 1, del CCNL 2016/2018).

2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI

E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e extra-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici, unitamente al personale di Segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell'intero Istituto dovranno rimanere sempre chiusi al pubblico.

Tutti coloro che entreranno nei locali scolastici, dovranno suonare al citofono dell'ingresso pedonale e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta chiusura, alle loro spalle, del cancello.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura di tutti i cancelli e degli accessi all'edificio e di garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Tutti i cancelli dell'Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita. L'uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni.

Cinque minuti dopo l'orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura delle porte di ingresso. Coloro che fruiscono di attività che si svolgono di pomeriggio nei locali scolastici dopo la fine delle attività didattiche, dovranno sempre suonare al citofono e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello alle loro spalle venga correttamente chiuso (per i plessi Diana Sabbi e Salvo D'Acquisto i cancelli pedonali verranno lasciati aperti fino conclusione delle suddette attività).

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni.

3. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento **nell'articolo 28 della Costituzione**, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti, infatti, è disciplinata **dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94)**, che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si ricorda in prima istanza che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 89).

4. VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il **Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08)** ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 del codice civile**: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

Il personale docente è tenuto ad essere presente in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni art. 29 comma 5, CCNL Scuola vigente, curando l'apposizione della firma in entrata e in uscita sul registro elettronico. L'arrivo in ritardo dell'insegnante può configurarsi come oggettiva carenza di sorveglianza

dovuta ai minori e comportare, di conseguenza, responsabilità disciplinari civili e penali (art. 61 Legge 312/80). Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'**art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007** richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che se sia stata accertata l'identità.

Norme di servizio

- a) Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione per consentirne il puntuale avvio: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- b) In caso di ritardo o di assenza il docente deve darne comunicazione agli Uffici di Segreteria e al

Plesso di appartenenza.

- c) I docenti devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- d) Ogni docente per la durata delle sue lezioni non deve lasciare gli alunni incustoditi. In caso di particolari ed impellenti esigenze, prima di allontanarsi dalla classe dovrà incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno, che deve intendersi limitato a tempi brevissimi.
- e) Il docente è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- f) I docenti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.

5. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. **Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL 2016.2018.** Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

- a) I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni. L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola (dall'accesso al portone o al cancello in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla campana.
- b) È assolutamente vietato accedere e/o transitare alle aree cortilive esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in sella a biciclette, ciclomotori, o utilizzando monopattini, o, in presenza di pedoni, alla guida di autoveicoli.
- c) h) I collaboratori scolastici hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito e di richiuderlo terminato l'ingresso degli alunni; è fatto divieto assoluto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno particolari necessità sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano assegnato o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche.
- d) I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, si accertano di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e dovranno vigilare gli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o al Referente di plesso dell'assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
- e) Durante il cambio dell'ora i collaboratori scolastici agevolano i cambi dei docenti e stazioneranno, sulla porta, in particolare ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno.

- f) I collaboratori scolastici si atterranno ai gruppi organizzati in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza.

Il **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità o alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Gli alunni con gesso, stampelle ecc. devono entrare ed uscire dalle lezioni 5 minuti **dopo** gli altri alunni, accompagnati da un collaboratore scolastico.

All'entrata il genitore/accompagnatore attenderà l'entrata degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell'ingresso, poi consegnerà l'alunno/a alla collaboratrice scolastica che l'accompagnerà in classe.

7. VIGILANZA SULL'USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI

Le uscite degli **studenti** dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite alla prima e all'ultima ora di lezione. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. In ogni caso il docente affiderà l'alunno al collaboratore in servizio nel piano.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. Le aule e/o stanze non utilizzate da attività didattiche devono restare chiuse, pertanto verranno aperte soltanto per il loro effettivo utilizzo da parte dei collaboratori scolastici su indicazione dei docenti interessati. È vietato espellere dall'aula uno o più alunni come forma di punizione perché l'allontanamento non fa venire meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

8. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente gli alunni nei locali appositi e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine ed evitando affollamenti lungo le aree di transito. I collaboratori scolastici presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli allievi. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

9. VIGILANZA DURANTE L'USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle attività didattiche i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali e le attrezzature eventualmente utilizzate siano riposti negli appositi spazi. Al termine delle attività didattiche i docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza all'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori- autisti del mezzo di trasporto e si accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione avvenga in modo composto. Nello specifico:

- a) I docenti della scuola dell'infanzia al termine delle attività affideranno i bambini ai rispettivi genitori o a persone da loro delegate con delega scritta consegnata in segreteria all'inizio dell'anno scolastico dai genitori/tutori esercenti la patria potestà e caricata sul registro elettronico.
- b) Gli alunni della scuola primaria al termine delle attività saranno accompagnati dal/dai docente/i di classe all'ingresso principale secondo un ordine definito in accordo con il Referente di plesso per essere affidati ai genitori o ai loro delegati, con delega consegnata in segreteria all'inizio dell'anno scolastico dai genitori/tutori esercenti la patria potestà e caricata sul registro elettronico.
- c) Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per effetto della Legge nr. 172/2017, i genitori/tutori/esercenti la patria potestà possono autorizzare i minori di 14 anni a recarsi autonomamente a casa al termine delle lezioni; detta autorizzazione, caricata sul registro elettronico, ha validità solo per l'anno scolastico di riferimento.

Gli alunni per i quali i genitori non autorizzano l'uscita autonoma verranno affidati alle rispettive famiglie e/o a persona da esse delegata con delega scritta consegnata in segreteria all'inizio dell'anno scolastico dai genitori/tutori esercenti la patria potestà.

Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni il collaboratore scolastico unitamente al docente responsabile in servizio all'ultima ora, attende il genitore o delegato. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori/delegati) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il docente, con la collaborazione del collaboratore scolastico, è tenuto a segnalare il caso alla Dirigente Scolastica o suo collaboratore.

10. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DI PRE E POST ORARIO

La sorveglianza degli alunni per i periodi indicati è affidata al personale comunale incaricato, ma sarà cura dei docenti e collaboratori scolastici far presenti eventuali problematiche organizzative e di sorveglianza degli alunni che si dovessero verificare.

11. VIGILANZA DURANTE LO SPOSTAMENTO ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

- a) La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante della disciplina e, quando è possibile, ad un collaboratore scolastico.
- b) Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

12. VIGILANZA DURANTE LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE USCITE DIDATTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

13. CONCLUSIONI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente circolare che ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I referenti di plesso, in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL. Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni vigente al 4/06/2013 (DPR 16/04/2013 n. 62) pubblicato sul sito web dell'Istituto. Per il personale Docente le sanzioni disciplinari sono normate dal T.U. D. lgs 297/1994 artt. 535-540 nel combinato disposto col D.lgs 165/2001, art. 55 bis, c.9 quater) Per il personale ATA dal Titolo III, art. 10 sgg, CCNL 2016-2018. Tutto ciò premesso sia alla luce del Regolamento d'Istituto sia delle disposizioni organizzative già impartite e contenute nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio docenti in data 9 ottobre 2024.

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Liana Baldaccini**

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)